Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 *luglio* 1973 *registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *marzo* 1974 *registro n.* 6 *Difesa, foglio n.* 270

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LEMMETTI Roberto, nato il 28 febbraio 1925 a Montréal, Québec, Canada. — Dopo l'armistizio dedicava le sue giovanili energie al movimento della Resistenza, svolgendo preziosa attività di collegamento in qualità di staffetta portaordini e di valoroso combattente in varie rischiose imprese. Nel corso di un duro combattimento protrattosi più giorni, si batteva con indomito coraggio, riuscendo, alla fine, dopo accanita impari lotta a corpo a corpo, ad aprire un varco fra le forze nemiche ed a consentire così lo sganciamento della sua formazione. In tale eroica azione, colpito a morte, cadeva per la causa della libertà. — Ponte del Forno (Toscana), agosto-1° dicembre 1944.

(5502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1974, n. **303.**

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana nonchè del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse, ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio, e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nei fondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti alle casse pensioni insieme con i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno in cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio.

Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti che passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma precedente è limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi di detta assicurazione.

Le casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza.

Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ripianato con prelevamento di pari importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.

L'importo dell'ordinaria indennità di fine servizio o di anzianità maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri è trasferito all'INADEL - gestione previdenza.

Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sarà effettuato in dieci annualità costanti posticipate, calcolate al saggio del 5 per cento.

Art. 2.

Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti. alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle casse pensioni, il trattamento più favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle casse stesse e quello attribuibile alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza, applicando a tal fine le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette casse pensioni.

Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennità una volta tanto a carico delle casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.

Art. 3.

Al personale contemplato nell'articolo 1 o ai loro superstiti è garantito, a carico dell'INADEL, il trattamento di buonuscita spettante secondo gli ordinamenti di tale Istituto.

Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, è data facoltà di chiedere, a fine carriera, il trattamento più favorevole tra quello che spetterebbe al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2, e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL.

Nel caso in cui gli interessati richiedano il trattamento degli istituti di provenienza, l'ente ospedaliero verserà all'INADEL la differenza tra tale trattamento e quello risultante dall'ordinamento dell'INADEL stesso.

L'INADEL è autorizzato a trattenere in unica soluzione, sulle indennità di fine servizio, le somme a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovute agli istituti di provenienza dai singoli dipendenti trasferiti e ad effettuare il versamento di dette somme agli istituti creditori.

Art. 4.

Al personale contemplato nell'articolo 1 e ai loro familiari compete l'assistenza di malattia secondo la legislazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Art. 5.

Salvo quanto già disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facoltà di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri.

Dall'esercizio della facoltà di cui al precedente comma — da effettuare con apposita domanda rivolta all'INPS tramite l'ente ospedaliero — sono esclusi coloro che, in relazione alla loro specializzazione, non possono essere adeguatamente impiegati nelle restanti attività dell'Istituto o per i quali il rapporto di impiego con l'INPS, per effetto di particolari disposizioni legislative, è sorto in diretta connessione con le rispettive sedi di servizio.

I dipendenti a rapporto d'impiego assunti dall'INPS in forza di disposizioni a favore degli ex tbc possono esercitare la facoltà di opzione secondo le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse, le modalità attinenti all'inquadramento ed al trattamento del personale ammesso all'esercizio della facoltà di rimanere in servizio presso l'INPS sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti.

Nei limiti dei posti di organico disponibili, da accertarsi mediante deliberazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri scorporati, il personale a

rapporto di impiego dell'INAIL, in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri medesimi, ha facoltà di optare per questi enti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, né al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Salvi gli effetti dell'anzianità contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresì al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volontà del personale medesimo.

Art. 7.

Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta disciplinato, anche per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di previdenza e di malattia, dalle disposizioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero alla data della successiva immissione in servizio per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Sono irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati per l'attività svolta presso l'ente ospedaliero fino alla risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Sono altresì irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati che hanno esercitato la facoltà prevista dal primo comma del precedente articolo 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, nonché quelle di cui all'articolo 5, si applicano anche nei confronti del personale che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sia passato alle dipendenze dell'ente ospedaliero prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Salve le fattispecie contemplate dal primo comma dell'articolo 1, al personale assunto in servizio dall'INPS, dall'INAIL, dalla Croce rossa italiana e dall'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » di Roma, a decorrere da data non anteriore a quella del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero, cui è stato assegnato all'atto della prima nomina, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 9.

Le somme per gli oneri relativi al personale, erogate dagli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo successivo alla data di costituzione in enti delle unità ospedaliere ad essi appartenute e fino alla data dei decreti di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono recuperate nei confronti dei singoli enti ospedalieri mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data di detti decreti; l'eventuale eccedenza a credito degli istituti originari viene ammortizzata in un numero di rate semestrali da concordarsi tra gli enti ospedalieri e gli istituti medesimi.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 10.

Per il personale dipendente dal complesso sanatoriale di Sondalo i termini per l'esercizio del diritto di opzione, previsto dal precedente articolo 5, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — COLOMBO E. — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA A

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO FINALE DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEGLI ENTI OSPEDALIERI COSTITUITI DALLE EX CASE DI CURA DELL'INPS CON IL PERSONALE DELLE RISPETTIVE CATEGORIE E QUALIFICHE RIMASTO IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO STESSO.

1. PERSONALE SANITARIO

a) *Medici con funzioni igienico organizzative*:

Sovrintendente sanitario	al direttore sanitario superiore;
Direttore sanitario	al direttore sanitario;
Vice direttore sanitario	al medico principale e allo aiuto;
Ispettore sanitario	al medico specialista, al primo medico specialista e all'assistente.

b) *Medici con funzioni di diagnosi e cura*:

Primario	al dirigente, al primario e al medico capo;
Aiuto	al medico principale e allo aiuto;
Assistente	al medico specialista, al primo medico specialista, all'assistente.

c) *Farmacisti*:

Direttore di farmacia	al dirigente farmacista principale e al dirigente farmacista o al farmacista ispettore ove l'interessato rivestisse già tale qualifica presso l'Istituto;

Farmacista collaboratore	al farmacista capo, al primo farmacista ed al farmacista, secondo l'anzianità di servizio in relazione alle norme dell'Istituto.

2. PERSONALE LAUREATO DEI RUOLI SPECIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA ADDETTO ALLE ATTIVITA' SANITARIE

a) *Chimici*:

Direttore	al dirigente chimico o al dirigente chimico principale, ove rivestisse già tale qualifica;
Coadiutore	al chimico capo;
Assistente	al chimico e al primo chimico.

b) *Fisici*:

Direttore	al dirigente fisico.

3. PERSONALE AMMINISTRATIVO

a) *Carriera direttiva*:

Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedali con oltre 800 posti letto - parametro 451	ad ispettore amministrativo superiore
Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedali da 400 a 800 posti letto o vice direttore amministrativo (o vice segretario generale) di ospedali con oltre 800 posti letto	a dirigente amministrativo capo
Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedali fino a 400 posti letto o vice direttore amministrativo (o vice segretario generale) negli ospedali da 400 a 800 posti letto o capo ripartizione in ospedali con oltre 800 posti letto	a dirigente amministrativo
Capo ripartizione e capo divisione negli ospedali da 400 a 800 posti letto o vice capo ripartizione in ospedali con oltre 800 posti letto	a consigliere amministrativo capo e a 1° consigliere amministrativo
Capo ripartizione e capo divisione negli ospedali fino a 400 posti letto	a consigliere amministrativo.

b) *Carriera di concetto* (1):

Le qualifiche ospedaliere del personale addetto alla ragioneria e agli uffici amministrativi con parametro retributivo da 220 iniziale a 270 finale	a quelle di segretario principale di ripartizione (parametro 270); primo segretario di ripartizione (260); segretario di ripartizione (250); addetto di ripartizione (240); aiutante di ripartizione (230); alunno di ripartizione (220).

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

c) *Carriera esecutiva* (1):

Le qualifiche ospedaliere del personale addetto agli uffici amministrativi con parametro retributivo da 130 iniziale fino a 2 anni di servizio a 220 finale	a quelle di archivista capo (220); archivista (200); alunno d'ordine con oltre 9 anni di servizio (180); alunno d'ordine con oltre 5 anni di servizio (160); alunno d'ordine con oltre 2 anni di servizio (145); alunno d'ordine fino a 2 anni di servizio (130).

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

d) *Carriera di concetto dei servizi speciali, delle assistenti sociali e delle maestre vigilatrici* (1):

Le qualifiche ospedaliere del personale di tale categoria, comprendente il geometra ed il perito tecnico, nonché l'assistente sociale e la maestra vigilatrice con sviluppo di carriera economica con parametri retributivi da 220 iniziale a 270 finale	alle attuali qualifiche dei corrispondenti ruoli dell'INPS, in ragione dell'anzianità di servizio da individuare in relazione al parametro ospedaliero raggiunto.

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

e) *Carriera esecutiva delle infermiere professionali, dei tecnici specializzati, delle infermiere professionali fisioterapiste, delle capo-sala, dei capitecnici e delle ostetriche* (1):

Le carriere di cui trattasi, articolate per semplice sviluppo economico per quanto concerne le prime cinque categorie e per sviluppo economico e di qualifica, per quanto attiene all'ostetrica	vanno equiparate alle corrispondenti qualifiche dell'INPS e quindi al trattamento economico spettante in ragione dell'anzianità di servizio da individuare nel caso come limite al massimo parametro retributivo ospedaliero della categoria.

(1) In caso di articolazione delle carriere ospedaliere per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

f) *Carriera del personale addetto ai servizi tecnico-economali e generali*:

Ausiliario	a manovale
Operaio qualificato	a operaio generico
Operaio specializzato	a operaio qualificato
Operaio tecnico	a operaio specializzato
Capo servizio operai	a capo operaio

TABELLA *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO FINALE DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEGLI ENTI OSPEDALIERI COSTITUITI DAGLI EX CENTRI TRAUMATOLOGICI ORTOPEDICI DELL'INAIL CON IL PERSONALE DELLE RISPETTIVE CATEGORIE E QUALIFICHE RIMASTO IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO STESSO.

1. PERSONALE SANITARIO

a) *Medici con funzioni igienico organizzative*:

Direttore sanitario	al corrispondente posto di direttore sanitario come da delibera dell'INAIL del 30 gennaio 1970 approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1971 o al posto di direttore sanitario centrale ove l'interessato coprisse già tale qualifica presso lo Istituto.

b) *Medici con funzioni di diagnosi e cura*:

Primario	al primario	(di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* del regolamento per i primari, gli aiuti e gli assistenti delle unità ospedaliere dell'INAIL approvato con decreto ministeriale 6 ottobre 1969).
Aiuto	all'aiuto	
Assistente	all'assistente	

2. PERSONALE AMMINISTRATIVO

a) *Carriera direttiva*:

Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedale regionale specializzato	al direttore superiore
Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedale con oltre 400 posti letto	al direttore principale di cui all'articolo 55 del regolamento per il personale amministrativo, sanitario ausiliario, tecnico abilitato ed esecutivo delle unità ospedaliere dell'Istituto approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970
Direttore amministrativo (o segretario generale) di ospedali fino a 400 posti letto o vice direttore amministrativo (o vice segretario generale) di ospedali con oltre 400 posti letto	al direttore di cui al secondo comma del citato articolo 55 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970
Capo ripartizione e capo di divisione di ospedali con oltre 400 posti letto	al consigliere capo e 1° consigliere di cui al terzo comma del citato articolo 55 del regolamento del personale approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970
Capo ripartizione e capo di divisione di ospedali fino a 400 posti letto	al consigliere.

b) *Carriera di concetto* (1):

Le qualifiche ospedaliere del personale di concetto addetto alla ragioneria, agli uffici amministrativi ed a quelli tecnici dei geometri, con parametro retributivo da 220 iniziale a 270 finale	a quelle indicate ai commi quarto, quinto e sesto del citato articolo 55 del regolamento del personale approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970 e risultanti da apposita tabella allegata alla delibera dell'Istituto del 30 ottobre 1963 approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963, al cui trattamento massimo retributivo puo accedersi con il collocamento a riposo con il parametro finale della carriera ospedaliera e agli altri trattamenti gradatamente in relazione alle terminazioni finali del servizio stesso.

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

c) *Carriera esecutiva* (1):

Le qualifiche ospedaliere della carriera esecutiva (applicato, stenodattilografo e dattilografo) addetti agli uffici amministrativi con sviluppo di carriera per parametri e classi stipendiali	a quelle indicate ai commi settimo e ottavo del citato articolo 55 del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970 e risultanti da apposita tabella della « carriera esecutiva » allegata alla delibera del 30 ottobre 1963 dell'Istituto approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(1) In caso di articolazione della carriera per minori qualifiche, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

d) *Carriera di concetto dei servizi speciali di assistenza sociale* (1):

Le qualifiche ospedaliere di tale categoria di personale, ora inquadrate per parametri e classi di stipendio	a quelle indicate all'articolo 56 del citato regolamento del personale approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970 e risultanti dall'apposita tabella della « carriera di concetto » — ruolo assistenti sociali — allegata alla delibera dell'Istituto in data 30 ottobre 1963, approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche di quelle indicate nella tabella citata come contro, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

e) *Personale tecnico* (1):

Le qualifiche ospedaliere di tale categoria (tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia specializzati in: radiologia medica, laboratorio medico, ecc.), ora inquadrate per parametri e classi di stipendio	a quelle indicate al quarto e quinto punto della parte dispositiva dell'articolo 57 del citato regolamento del personale approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1970 e risultanti dall'apposita tabella « carriera esecutiva » — ruolo sanitario ausiliario — allegata alla delibera dell'Istituto in data 30 ottobre 1963 approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(1) In caso di articolazione della carriera ospedaliera per minori qualifiche di quelle previste nella tabella controindicata, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

f) *Personale sanitario ausiliario* (1):

Le qualifiche ospedaliere di tale personale transitato all'ente ospedaliero e costituito dal personale di assistenza diretta (capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale, infermiere generico) e dal personale di assistenza ai servizi speciali con le qualifiche di fisioterapisti, massofisioterapisti e massaggiatori, ora inquadrati per parametri e classi stipendiali	a quelle indicate nelle rispettive tabelle relative alla « categoria di concetto » ed alla « categoria esecutiva » entrambe nel ruolo sanitario ausiliario allegate alla citata delibera dell'Istituto del 30 ottobre 1963 approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(1) In caso di articolazione delle singole carriere ospedaliere per minori qualifiche di quelle previste nelle tabelle controindicate il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

g) *Personale esecutivo* (1):

Le qualifiche ospedaliere del personale esecutivo comprendente: il personale di custodia, il personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di disinfettore capo, disinfettore, ausiliario e portantino; il personale addetto ai servizi generali, tecnici ed economali, ora inquadrato per parametri e classi stipendiali	a quelle indicate nelle corrispondenti tabelle allegate alla delibera dell'Istituto in data 30 ottobre 1963 approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1963.

(1) In caso di articolazioni della carriera ospedaliera per minori qualifiche di quelle previste nelle tabelle controindicate, il parametro corrispondente verrà ricavato per dati medi interpolati.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

ERRATA-CORRIGE

(Legge 23 febbraio 1974, n. 24)

Nella tabella n. 15, concernente lo « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 », allegata alla legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 28 febbraio 1974, alla pagina 372, seconda colonna, i capitoli dal n. 1033 al n. 1048, con le rispettive denominazioni e competenze, devono intendersi sostituiti dai seguenti:

CAPITOLI		COMPETENZA per l'anno finanziario 1974
Num.	Denominazione	
1033	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	43.300.000
1034	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	45.000.000
1035	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	500.000
1036	Indennità al personale addetto agli apparati meccanografici ed a quello in servizio presso i centri meccanografici (*Spese obbligatorie*).	6.000.000
1037	Compensi al personale centrale e periferico	*per memoria*
		2.589.487.000
	CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza*	
1045	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (*Spese fisse ed obbligatorie*)	5.000.000.000
1046	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (*Spese obbligatorie*) . .	100.000.000
		5.100.000.000
	CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi*	
	GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI	
1050	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000.000
1051	Spese di rappresentanza	8.000.000
1054	Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della « Stella al merito del lavoro », nonchè per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi - Spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero	52.500.000
	SPESE GENERALI	
1055	Compensi per speciali incarichi	12.100.000
1056	Compensi ad esperti di lingua tedesca	1.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973.

Sostituzione del commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto successivo, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 267, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Ciro Conte a commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1973, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Emilio Fedele Di Catrano è stato messo a disposizione della Presidenza

del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 12 dicembre 1973, l'incarico di commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 12 dicembre 1973 il prefetto di 1ª classe dott. Emilio Fedele Di Catrano è nominato commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del dott. Ciro Conte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 318

(6307)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 204, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 310, con il quale il dott. Mario Casula, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, è stato sostituito dal dott. Libero Loi;

Vista la nota del 17 settembre 1973, n. 14088, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Libero Loi, presidente della commissione di cui sopra nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dottor Giuseppe Segretario, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Segretario è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari, in sostituzione del dott. Libero Loi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 168

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/254629 del 20 settembre 1973, in corso di registrazione presso la Corte dei conti con il quale fu designato a far parte della commissione il dott. Calogero Piscitello;

Vista la nota n. 5620 del 3 dicembre 1973, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del predetto funzionario ha designato a far parte della commissione di cui sopra il dott. Alfredo Spiezio, direttore di sezione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Spiezio, direttore di sezione appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato, a decorrere dal 3 dicembre 1973, componente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6136)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973 relativo alla nomina del collegio dei revisori dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso »;

Vista la nota n. 196682 del 9 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro - Ispettorato generale di finanza, ha notificato il nominativo del dott. Giuseppe Frusteri in sostituzione del dott. Antonino Scaletta, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di nominare il dott. Giuseppe Frusteri rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei revisori del Parco nazionale Gran Paradiso, in sostituzione del dott. Antonino Scaletta, dimissionario;

Decreta:

E' chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso, in sostituzione del dott. Antonino Scaletta, dimissionario, il dott. Giuseppe Frusteri, con decorrenza da oggi fino al 28 febbraio 1975, data di scadenza del medesimo collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6358)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta General Conflex S.r.l., con sede e stabilimento in Saronno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta General Conflex S.r.l., con sede e stabilimento in Saronno (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta General Conflex S.r.l., con sede e stabilimento in Saronno (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6309)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(6310)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota 12 aprile 1974, n. 3152, con la quale l'ufficio del genio civile di Latina prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Enrico Bellomi con l'ing. capo Adriano Zoina;

Decreta:

L'ing. capo Adriano Zoina è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Enrico Bellomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5865).

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 74, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota 3 agosto 1973, n. 10140, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Giulio Foddai, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Linneo Varese, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Linneo Varese è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria, in sostituzione del dott. Giulio Foddai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5859)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Nomina del sub commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il telegramma in data 12 marzo 1974, con il quale il commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha segnalato l'opportunità di nominare un sub commissario straordinario di detta camera nella persona del dott. Francesco De Pace, ispettore capo di ragioneria della prefettura;

Considerato che il prefetto di Torino è gravato da numerosi impegni derivantigli anche dalla carica di commissario del Governo per la regione Piemonte;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco De Pace, ispettore capo di ragioneria della prefettura di Torino, è nominato sub commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1974.

Autorizzazione alla società UN.I.C.A. - Unione italiana centri assicurativi S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Lecce, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società UN.I.C.A. - Unione italiana centri assicurativi S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Lecce, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società UN.I.C.A. - Unione italiana centri assicurativi S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Lecce, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6171)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modificazione del decreto ministeriale 3 marzo 1973 relativo all'iscrizione di trentotto tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà e dei prodotti sementieri, trentotto tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 16 dell'articolo unico, l'ibrido a tre vie « Dekalb KR 638 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Dekalb Italiana - Mestre (Venezia);

Vista la domanda con la quale la ditta stessa ha chiesto, per il tipo di mais sopra menzionato, la variazione della classe di maturazione:

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 marzo 1973;

Decreta:

Il tipo di mais da granella « Dekalb KR 638 », di cui al n. 16 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 marzo 1973, appartiene alla classe di maturazione 700, anzichè 600.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6194)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla gestione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1945 e 15 aprile 1948, con i quali il dott. Luigi Casabona è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Luigi Casabona è stato collocato a riposo e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che, con lettera del 20 maggio 1974, l'Associazione nazionale ex dipendenti confederali ha designato l'avv. Mario Gradi, quale rappresentante dei creditori in seno al comitato di sorveglianza sopra indicato;

Decreta:

L'avv. Mario Gradi è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Luigi Casabona, in rappresentanza dei creditori.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5936)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, riguardante la nomina per i tre esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 del consiglio generale dell'ente;

Vista la nota n. 4263 del 9 aprile 1974, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato il dott. ing. Lorenzo Bassani quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dott. ing. Enzo Lenzi, collocato a riposo;

Viste le note n. 509019 del 26 novembre 1973 e numero 72880 del 15 maggio 1974, con le quali il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Franco D'Angelo quale proprio rappresentante in seno al consiglio stesso in sostituzione del dott. Vincenzo Bagnardi, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. ing. Lorenzo Bassani ed il dott. Franco D'Angelo sono nominati membri del consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza rispettivamente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e del Ministero del commercio con l'estero, ed in sostituzione del dott. ing. Enzo Lenzi e del dottor Vincenzo Bagnardi, entrambi collocati a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Modificazione del decreto ministeriale 5 gennaio 1974 relativo alla iscrizione di cinquanta tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, cinquanta tipi di mais da granella;

Considerato che, tra i tipi di mais iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 42 dell'articolo unico, l'ibrido semplice « Pioneer 3369 *A* », il cui responsabile della conservazione in purezza è la France Mais - Tolosa (Francia);

Vista la domanda in data 1° aprile 1974 con la quale la ditta stessa ha chiesto che il nome del predetto tipo di mais venga modificato da « Pioneer 3369 *A* » in « Regina »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 5 giugno 1974;

Decreta:

Il nome del tipo di mais, di cui al n. 42 dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 gennaio 1974, viene modificato da « Pioneer 3369 *A* » in « Regina ».

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello Ente autonomo mostre piacentine, in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1963, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'« Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 1, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'Ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1971, concernente la nomina del consiglio generale del predetto Ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 73036, del 21 maggio 1974, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Salvatore Coletta in sostituzione del dott. Lorenzo Bellingeri, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Salvatore Coletta è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Lorenzo Bellingeri, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Sostituzione di un componente del comitato speciale del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 20 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 sulla modifica della composizione del comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 concernente la costituzione del comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera con la quale il dott. Enrico Marcozzi, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al predetto comitato, ha rassegnato le dimissioni dal comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Maria Clotilde Alippi è nominata membro del comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e in sostituzione del dott. Enrico Marcozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Determinazione dell'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicare, per l'esercizio 1973, ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 dello stesso testo unico e al premio supplementare « silicosi e asbestosi ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere, fin quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20%;

Visto il decreto 16 marzo 1973, che ha fissato l'addizionale per l'anno 1972 nella misura massima del 20%;

Viste le risultanze di gestione per l'esercizio 1973, relative all'assicurazione a premio speciale unitario e all'assicurazione per la silicosi e l'asbestosi;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi, con decorrenza 1° gennaio 1972, l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1973, nei confronti dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del citato testo unico, il cui ammontare non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa, fino a che non si sia proceduto ad una loro revisione; come pure deve trovare applicazione nei confronti del premio supplementare « silicosi e asbestosi » fino a quando non si sia adottata una nuova misura che tenga conto dei maggiori oneri della gestione;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1973 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso ed al premio supplementare silicosi e asbestosi, è fissata nella misura del 20 %.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Minitro: BERTOLDI

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974 e 15 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6314)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Proroga per un terzo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore dolciario nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembe 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1973 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia, con decorrenza 27 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1973 e 16 agosto 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dolciario nella provincia di La Spezia;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle Organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 febbraio 1973 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dolciario nella provincia di La Spezia, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 19 maggio 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 16 agosto 1973 è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973 e 1° aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

I presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6311)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Proroga per un quinto trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei dipendenti delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 22 novembre 1973, 27 marzo 1974 e 6 maggio 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo, un terzo ed un quarto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quinto trimestre ai lavoratori che al termine del quarto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 22 novembre 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 27 marzo 1974 e per un quarto trimestre con decreto ministeriale 6 maggio 1974, è ulteriormente prolungata per un quinto trimestre.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1974. Norme per la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'applicazione del provv. n. 34/1974

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1224 del 20 giugno 1969 e n. 2/1972 del 14 febbraio 1972 che hanno stabilito l'integrazione a titolo di rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione tariffaria prevista dalle leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 e n. 853 del 6 ottobre 1971;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974 con il quale sono state stabilite le integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel a partire dal 1° gennaio 1974;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974 con il quale è stata disposta la corresponsione alle imprese elettriche distributrici che producono energia elettrica con impianti termoelettrici il rimborso dei maggiori oneri relativi al combustibile impiegato in detti impianti e la conseguente istituzione del sovrapprezzo termico;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a rimborsare alle imprese distributrici aventi diritto, ai sensi del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974, i maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile (olii combustibili, gasolio, carboni, esteri, metano) impiegato per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero dell'11 luglio 1974.

Le imprese distributrici che ritengono di avere diritto al predetto rimborso devono applicare ai generatori degli impianti che effettuano la produzione termica, per cui viene richiesto il rimborso, appositi contatori che dovranno essere sigillati a cura degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione competenti per territorio e dovranno provvedere a fare leggere agli stessi Utif la posizione dei contatori medesimi dopo le ore zero dell'11 luglio 1974. L'apposito verbale di constatazione dovrà essere presentato al Comitato interministeriale dei prezzi, unitamente alla domanda di ammissione al rimborso, entro il 16 settembre 1974. Copia della domanda e del verbale di constatazione dovranno essere rimessi per conoscenza alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Per gli impianti che entreranno in servizio posteriormente all'11 luglio 1974, la domanda di ammissione al rimborso ed il verbale Utif di suggellamento e lettura dei contatori dovranno essere presentati al Comitato interministeriale dei prezzi entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima lettura da parte del competente Utif, inviando, come sopra per conoscenza, alla Cassa conguaglio copia della domanda e del verbale.

La domanda di ammissione al rimborso dovrà riportare gli estremi della prima lettura dei contatori di cui sopra e specificare per ciascun impianto le principali caratteristiche dei generatori interessati, la produzione effettuata nel 1973 e le relative qualità e quantità dei combustibili bruciati nello stesso anno.

L'ammissione al rimborso del maggiore onere termico sarà sanzionata con un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi che preciserà, in via preventiva e per ogni singolo impianto, la misura dell'acconto sul rimborso del predetto onere che si presume spettante all'impresa richiedente per ogni chilowattora prodotto dagli impianti ammessi.

Il rimborso del maggior onere termico decorre dalla data della lettura dei contatori, sigillati, effettuata dall'Utif dopo le ore zero dell'11 luglio 1974; tuttavia, ove non sia stato possibile fare effettuare tempestivamente detta lettura, il rimborso decorre, in via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del provvedimento C.I.P. n. 34/1974, sulla base della prima lettura dei contatori applicati ai generatori, effettuata dopo le ore zero dell'11 luglio 1974 ma non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, notata negli appositi registri di centrale e debitamente convalidata dall'Utif.

Dopo la chiusura di ciascun anno solare, il Comitato interministeriale dei prezzi, dopo aver fatto eseguire i necessari accertamenti, determinerà con appositi provvedimenti, per ogni singolo impianto ammesso, la misura definitiva del rimborso spettante per l'anno precedente alle imprese interessate.

Ai fini di cui sopra, la Cassa conguaglio per il settore elettrico effettuerà l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto e sottoporrà al Comitato interministeriale dei prezzi, per le determinazioni di competenza, i risultati così ottenuti.

Gli Utif dovranno provvedere per ogni impianto, alla fine di ciascun periodo di fatturazione dell'energia venduta all'utenza, bimestrale o trimestrale, in atto presso le imprese interessate, alla lettura dei contatori per l'energia elettrica appositamente sigillati.

Le letture effettuate dagli Utif devono essere annotate nei registri di centrale, che devono essere obbligatoriamente tenuti dalle imprese per gli impianti ammessi al rimborso del maggiore onere termico.

Nei limiti della competenza, gli Utif saranno interessati per l'accertamento dei consumi dei combustibili impiegati per la produzione termoelettrica.

Se occorressero particolari accertamenti per i consumi di alcuni combustibili impiegati, la Cassa conguaglio provvederà ad incaricare esperti anche estranei all'Amministrazione.

Le spese relative ai sopralluoghi ed ai rilevamenti effettuati dagli Utif o da altri incaricati restano a carico delle imprese interessate.

I verbali di constatazione, redatti dagli Utif, dovranno essere presentati alla Cassa conguaglio a cura delle imprese interessate entro sessanta giorni dalla fine del predetto periodo di fatturazione unitamente ad una propria dichiarazione che dovrà riportare gli estremi delle letture effettuate, i relativi quantitativi di energia e le qualità e quantità dei combustibili impiegati nel periodo considerato, nonchè il conteggio dell'acconto sul rimborso dell'onere termico, redatto sulla base della misura unitaria determinata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

In base al predetto conteggio, le imprese provvederanno a versare, nei termini e con la procedura in appresso indicati, l'ammontare del sovrapprezzo termico, incassato in ciascun periodo di fatturazione, eccedente la misura del rimborso di acconto come sopra stabilito. A sua volta, la Cassa conguaglio provvederà a versare le somme che risultassero eventualmente necessarie per raggiungere la misura del predetto acconto.

La Cassa conguaglio — sempre che sia ad essa pervenuta la documentazione relativa all'energia immessa in rete nonchè a quella venduta all'utenza ed alla conseguente applicazione delle quote di prezzo e dei sovrapprezzi relativi all'anno solare per cui si deve procedere alla liquidazione del rimborso del maggiore onere termico — in base alle aliquote definitive del rimborso stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi — disporrà per il regolamento a pareggio tra l'ammontare degli acconti concessi o del sovrapprezzo per l'onere termico che le singole imprese siano state autorizzate a trattenere nell'anno considerato e l'importo del rimborso dell'onere termico accertato definitivamente per lo stesso periodo.

2) Le imprese distributrici, al fine di consentire alla Cassa conguaglio di dare corso agli adempimenti relativi al provvedimento n. 34/1974, dovranno dare dimostrazione alla Cassa stessa entro sessanta giorni dal termine di ciascun periodo di fatturazione, dei quantitativi di energia elettrica erogati all'utenza e del corrispondente ammontare della quota di prezzo di L. 0,05 per chilowattora prevista dal provv. n. 1169 del 21 giugno 1967 nonchè dell'ammontare del sovrapprezzo termico previsto dal provvedimento n. 34/1974, fatturato all'utenza stessa e di quello incassato nel periodo di fatturazione considerato.

Per quanto riguarda il sovrapprezzo di L. 6 per chilowattora e la quota di prezzo di L. 1 per chilowattora di cui ai provvedimenti nn. 1224 e 34/1974, valgono, per la denuncia alla Cassa ed i versamenti, le modalità ed i termini stabiliti dal citato provvedimento n. 1224 per lo stesso sovrapprezzo di L. 6 per chilowattora.

Il versamento dell'importo della quota di prezzo di L. 0,05 per chilowattora, a parziale modifica di quanto disposto dai provvedimenti C.I.P. nn. 1169 e 1213, deve essere effettuato alla

Cassa conguaglio entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo di fatturazione.

Il versamento dell'importo del sovrapprezzo per l'onere termico incassato in ciascun periodo di fatturazione dalle imprese non ammesse al rimborso del predetto onere, deve essere effettuato alla Cassa conguaglio entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo di fatturazione. Entro lo stesso termine, le imprese ammesse al rimborso in questione devono versare alla Cassa conguaglio la quota parte del sovrapprezzo incassato eccedente l'acconto sul rimborso dell'onere termico riconosciuto a ciascuna impresa.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati, nei termini sopraindicati e con le modalità stabilite al cap. X, punto 2), capoverso IV e seguenti, del provvedimento n. 941, con l'avvertenza che i versamenti relativi alla quota di prezzo di L. 0,05, al sovrapprezzo di L. 6 e alla quota di prezzo di L. 1 per chilowattora devono essere effettuati nel conto corrente intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a suo tempo istituito presso le filiali di Roma degli istituti di credito indicati nel provvedimento n. 941, con imputazione al «Conto per le integrazioni tariffarie», mentre i versamenti relativi al sovrapprezzo termico devono essere effettuati nel conto corrente di cui sopra con imputazione al «Conto per l'onere termico».

3) Per la gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico valgono le norme di cui al punto 4), cap. X, del provvedimento n. 941, a suo tempo disposto per il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Per quanto non modificato dal provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e dal presente provvedimento, restano, altresì, valide tutte le norme, attualmente in vigore, stabilite dai provvedimenti del C.I.P riguardanti le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori ed il rimborso dei minori introiti sulle forniture per forza motrice, per usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione, con potenza fino a 30 kW, subiti dalle imprese in conseguenza del disposto delle leggi n. 1089 del 1968 e n. 853 del 1971.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DE MITA

(6596)

Provvedimento n. 36/1974
Ratifica dei provvedimenti di giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 25 luglio 1974;

Delibera

di ratificare agli effetti del citato art. 3 il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 25 luglio 1974

Norme per la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'applicazione del provvedimento n. 34/1974. Provvedimento n. 35/1974 del 25 luglio 1974.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(6529)

Provvedimento n. 37/1974. Prezzi dei detergenti per uso domestico e del sapone comune da bucato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la direttiva del C.I.P.E. in data 26 giugno 1974;

Considerata la opportunità di mettere a disposizione dei consumatori detergenti a formula unificata per i principali usi domestici onde garantire i consumatori stessi per quanto riguarda la qualità ed il prezzo;

Considerata la opportunità di procedere egualmente per il sapone comune da bucato alla unificazione del tipo a composizione unificata;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A) PREZZI DEI DETERGENTI PER USO DOMESTICO

1. I prezzi massimi al consumo dei seguenti detergenti a formula unificata sono determinati nella misura qui di seguito per ciascuno indicata:

detergenti in polvere per bucato a mano (tipo a formula unificata depositata) L./Kg. 600 (IVA compresa);

detergenti in polvere per bucato in macchina lavatrice (tipo a formula unificata depositata) L./Kg. 630 (IVA compresa);

detergente in polvere per lavaggio a mano delle stoviglie (tipo a formula unificata depositata) L./Kg. 530 (IVA compresa);

detergente in polvere per il lavaggio a mano di superfici dure (tipo e formula unificata depositata) L./Kg. 530 (IVA compresa);

detergente in polvere per macchina lavastoviglie (tipo a formula unificata depositata) L./Kg. 630 (IVA compresa).

Detti prezzi si intendono per merce fornita in scatola di cartone stampato a due colori, con un contenuto netto, a seconda dei casi da 1 Kg. a 400 gr. e sono comprensivi dei compensi per la distribuzione da ripartirsi tra grossista e dettagliante a cura del produttore o del responsabile della immissione in commercio, con un minimo garantito per il dettagliante, in relazione alla gamma dei prezzi sopra indicati di L. 55; 50; 45 per Kg.

2. I detergenti tipo a formula unificata di cui sopra dovranno avere le caratteristiche di composizione per ciascuno qui di seguito indicate (% sul peso):

a) *detergente in polvere a formula unificata per lavaggio a mano delle stoviglie*:

sostanze attive 15% (la cui composizione è depositata presso la Segreteria del (C.I.P.);
tripolifosfato di sodio 10%;
silicato di sodio 5%;
acqua (massimo) 2%;
solfato di sodio ed altri sali quanto basta a 100.

b) *detergente in polvere a formula unificata per lavaggio a mano di superfici dure*:

sostanze attive 15% (la cui composizione è depositata presso la Segreteria del C.I.P.);
tripolifosfato di sodio 10%;
silicato di sodio 5%;
acqua (massimo) 2%;
solfato di sodio ed altri sali quanto basta a 100.

c) *detergente in polvere a formula unificata per bucato a mano*:

sostanze attive 18% (la cui composizione è depositata presso la Segreteria del C.I.P.);
tripolifosfato di sodio 25%;
silicato di sodio 7%;
sbiancante ottico 0,15%;
acqua (massimo) 10%;
solfato di sodio ed altri sali quanto basta a 100.

d) *detergente in polvere a formula unificata per bucato in macchina lavatrice*:

sostanze attive 10% (la cui composizione è depositata presso la Segreteria del C.I.P.);
tripolifosfato di sodio 25%;
perborato di sodio 18%;
silicato di sodio 6%;
carbossimetilcellulosa 0,5%;
sbiancante ottico 0,15%;
acqua (massimo) 9%;
solfato di sodio ed altri sali quanto basta a 100.

e) *detergente in polvere a formula unificata per macchine lavastoviglie*:

sostanze attive 0,5% (la cui composizione è depositata presso la Segreteria del C.I.P.);
tripolifosfato di sodio granulare anidro 25%;
carbonato di sodio granulare 10%;
metasilicato sodico pentaidrato 40%;
solfato sodico anidro o altri sali 24,5%.

Sulle quantità sopra indicate è ammessa una tolleranza massima per ciascun ingrediente del 10% in più o in meno. I detergenti a formula unificata per il lavaggio a mano di stoviglie e quelli per lavaggio a mano di superfici dure possono essere presentati al pubblico in unica confezione o in confezioni distinte, purchè, nel primo caso, le indicazioni di destinazione prescritte dal presente provvedimento per i due prodotti siano riportate entrambe sulla confezione.

Non verranno riconosciuti maggiori costi per l'eventuale aggiunta di altri ingredienti (come coprenti di odori, coadiuvanti tecnologici, etc.).

3. Sulle confezioni dei detergenti tipo a formula unificata dovranno essere riportate, in modo chiaro e ben leggibile, sul fronte principale, con carattere della scritta non inferiore ai 6 mm., le seguenti rispettive diciture:

« detergente per bucato in macchina lavatrice - tipo a formula unificata »;

« detergente per macchina lavastoviglie - tipo a formula unificata »;

« detergente per bucato a mano - tipo a formula unificata »;

« detergente per lavaggio a mano delle stoviglie - tipo a formula unificata »;

« detergente per lavaggio a mano di superfici dure - tipo a formula unificata »,

seguite dalla indicazione « prezzo massimo al pubblico stabilito dal C.I.P L. . . . . ., IVA compresa ». Il prezzo per confezione potrà essere arrotondato alle 5 lire inferiori o superiori.

A completamento delle dichiarazioni già previste dalla legge per la commercializzazione dei detergenti, negli stessi caratteri usati per esse, dovrà essere aggiunta a tali dichiarazioni l'indicazione « prezzo al Kg. L. . . . . . » quale risulta determinato dal presente provvedimento.

4. Chiunque produca, intenda produrre o sia comunque responsabile della immissione in commercio di specialità detergenti in polvere per uso domestico di tipo non unificato aventi per destinazione di impiego il lavaggio a mano e/o a macchina del bucato, il lavaggio a mano e/o a macchina delle lavastoviglie e/o il lavaggio a mano di superfici dure può determinarne autonomamente il prezzo ma è tenuto:

a) a fabbricare e fornire a chiunque li richieda nei termini più rapidi ed ai prezzi determinati con il presente provvedimento, uno o più detergenti rispondenti al tipo a formula unificata come sopra previsti a seconda della destinazione delle specialità da esso fabbricate prima di immettere in commercio altri detergenti o a modificare il prezzo di quelli già in commercio;

b) a depositare il marchio, il peso netto ed il prezzo praticato al rivenditore per le singole confezioni immesse in commercio, nonchè, quando sussista, il prezzo raccomandato al pubblico per ciascuna specialità detergente avente destinazione di impiego analoga a quella dei detergenti tipo a formula unificata previsti dal presente provvedimento; questa notifica si considera soddisfatta ove alla comunicazione sia allegato il listino prezzi dell'azienda firmato dal legale rappresentante. Analoghe comunicazioni sono dovute per ogni variazione che intervenga su quanto comunicato.

5. Quando per la prima volta si immette in commercio una specialità detergente avente destinazione analoga a quella dei detergenti a formula unificata, la facoltà di autodeterminare i prezzi delle specialità detergenti di cui al punto *b*) del paragrafo 4 è subordinata, oltre che alle condizioni e notifiche previste al paragrafo 4 stesso, all'avvenuta presentazione alla Segreteria del Comitato interministeriale prezzi da parte del produttore interessato e/o del responsabile della immissione in commercio di una dichiarazione che garantisca, sotto la personale responsabilità del dichiarante, l'avvenuta distribuzione per la immissione al consumo dei corrispondenti tipi a formula unificata.

6. I rivenditori, all'ingrosso e al dettaglio, di detergenti per uso domestico debbono avere sempre disponibili adeguate quantità di almeno una marca di ciascuno dei tipi di detergenti a formula unificata contemplati dal presente provvedimento. In particolare, i rivenditori al dettaglio, ogni qualvolta espongano in vendita al pubblico specialità detergenti per uso domestico devono esporre in posizione di equivalente evidenza anche adeguate quantità di detergente a formula unificata contemplati dal presente provvedimento.

Il grossista o dettagliante, che non disponga all'atto della richiesta di prodotto a formula unificata, è tenuto a fornire al richiedente specialità detergenti con eguale destinazione al prezzo previsto dal presente provvedimento per il detergente a formula unificata richiesto; ai fini della presente prescrizione per indisponibilità di prodotto a formula unificata non si intende assenza di una specifica marca ma del tipo di prodotto richiesto.

7. Le notifiche e dichiarazioni previste dal presente provvedimento sono dovute entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti che le motivano.

8. Fino alla immissione in commercio dei prodotti di cui al punto 1, che sarà notificata dall'Associazione categoria, restano fermi i prezzi in vigore al 31 luglio 1974.

B) Prezzo del sapone da bucato

1. Il prezzo massimo al consumo del sapone comune da bucato da chiunque prodotto e messo in vendita è stabilito in L. 500 al Kg. I.V.A. compresa.

In tale prezzo sono compresi i margini per la distribuzione da concordare tra le parti.

2. Per sapone comune da bucato si intende quello rispondente alle seguenti caratteristiche merceologiche:

acidi grassi 68 ÷ 70 di cui provenienti da olii vegetali di frutti o semi oleosi non inferiori al 3%.

3. Il sapone di cui sopra, oltre alle indicazioni prescritte dalla legge deve indicare la denominazione di « sapone comune da bucato formula C.I.P ».

Non è consentita la vendita di sapone comune da bucato a caratteristiche merceologiche inferiori a quelle sopra indicate mentre per i saponi fini da bucato è consentita la formazione autonoma del prezzo a condizione che i produttori degli stessi abbiano, con la procedura di cui al precedente punto A-4), notificato alla segreteria del C.I.P. le caratteristiche e il prezzo dei saponi stessi, nonchè l'avvenuta immissione in commercio del « sapone comune » di cui al presente provvedimento.

4. Il rivenditore al dettaglio è tenuto agli obblighi di cui al precedente punto A-6) per quanto concerne la contemporanea disponibilità dei due tipi di sapone sopra indicati.

C) Decorrenza

Le norme di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal 1° agosto 1974.

Roma, addì 30 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: De Mita

(6507)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 luglio 1974:

Salomone Samuele Andrea, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Marra Enrico, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Casapulla, stesso distretto.

Farinaro Paolo, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Recco, distretto notarile di Genova.

Giampetruzzi Francesco, notaio residente nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova.

Ridella Riccardo, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova.

Rivani Farolfi Filippo Ferdinando, notaio residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova.

Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento.

Torretti Iride, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Arco, distretto notarile di Trento.

(6280)

Con decreto ministeriale 23 luglio 1974:

Petrosini Giambattista Filippo, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera.

Grasso Giuseppe, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto.

Baldassarre Antonio, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Alessano, distretto notarile di Lecce.

Bellucci Santi, notaio residente nel comune di Gardone Val Trompia, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Travagliato, stesso distretto.

Petroboni Tomaso, notaio residente nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Vestone, stesso distretto.

Malerba Luigi, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia.

(6281)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Brianza » Società cooperativa a r.l., in Monticello Brianza

Con decreto ministeriale 16 luglio 1974 la società cooperativa edilizia « Brianza » - Soc. coop. a r.l., in Monticello Brianza (Como), costituita per rogito Cesare Gilardi, in data 9 maggio 1967, 186 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Enrico Franchini.

(6407)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. « La combattente Nicola Montefinese », in Matera

Con decreto ministeriale 16 luglio 1974 la società cooperativa a r.l. « La combattente Nicola Montefinese », in Matera, costituita per rogito Palese, in data 12 agosto 1951, 12208 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Massariello.

(6408)

Scioglimento della società cooperativa agricola a r.l. di S. Agapito, già società cooperativa agricola di mutua assistenza S. Nicola, in S. Agapito.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1974 la società cooperativa agricola a r.l. di S. Agapito già società cooperativa agricola di mutua assistenza S. Nicola, in S. Agapito (Isernia), in data 1° marzo 1956, 5196 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Erenio Izzi.

(6409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Grado

Con decreto 4 marzo 1974, n. 6438, del Ministro per la agricoltura e le Foreste di concerto con il Ministro per le finanze, e stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 49614, distinto in catasto del comune di Grado, mappali vari, particelle 3215/B, 3146, 3254/2, 3271/2B, 3253, 3215/A, 3270/2, 3271/2A, 3215/C, 3260/B, 3147/A, 3147/B, 3199/2A, 3193/A, 3199/2B, 3193/B, 3169/A, 3176, 3260/A, 3169/B, 3219/B, 3225/B, 3181/A, 3181/B, 3208/A, 3208/B e 3225/A, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Boscat, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(6282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6402)

Vacanza della cattedra di diritto delle comunità europee presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto delle comunità europee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6403)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due aliquote della strada di accesso al poligono di tiro a segno in comune di Vicenza.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1974, n. 624, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di due aliquote della strada di accesso al poligono di tiro a segno in comune di Vicenza, distinte nel catasto di tale comune al foglio 9, sezione 1, con le particelle catastali 1708 e 1384, rispettivamente della superficie di mq 84 e mq 1602.

(6020)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del poligono Esperienze artiglieria in comune di Ciriè.

Con decreto interministeriale 4 luglio 1974, n. 621, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota del poligono Esperienze artiglieria in comune di Ciriè (Torino) distinto nel catasto di tale comune alla partita 4093, foglio di mappa 3, con i mappali 27/*P*; 28/*P*; 29/*P*; 26/*P*; 25/*P*; 42/*P*; 31/*P*; 1/*P*; 39/*P*; 38/*P*; ed al foglio di mappa 2 con il mappale 111/*P*, della superficie complessiva di mq 1420.

(6021)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex forte Sertoli ed aree circostanti, in comune di Tirano

Con decreto interministeriale 11 marzo 1974, n. 622, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex forte Sertoli ed aree circostanti, sito in Tirano (Sondrio), distinto nel catasto di tale comune, alla partita 134, foglio 61, particella « A » della superficie complessiva di mq 49410.

(6022)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dello immobile denominato « ex campo di aviazione » in comune di Compalto.

Con decreto interministeriale 10 marzo 1974, n. 620, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex campo di aviazione » sito in Compalto (Venezia), distinto nel catasto di tale comune, al foglio 27, sezione Venezia, con le seguenti particelle catastali:
p.c. B di Ha 14.32 80
p.c. C di Ha 8.11.20
per una superficie complessiva di Ha 22.44.00.

(6023)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dello immobile denominato « strada di accesso » al poligono di T.S.N. in comune di Mondovì.

Con decreto interministeriale 4 luglio 1974, n. 619, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « strada di accesso » al poligono di T.S.N. di Mondovì (Cuneo), distinto nel catasto di tale comune al foglio 65, mappale 183 della superficie complessiva di mq 680.

(6024)

Rettifica al decreto ministeriale 17 febbraio 1967, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota del poligono di tiro a segno di Narni.

Con decreto interministeriale 11 marzo 1974, n. 623, si è proceduto alla rettifica del decreto interministeriale 17 febbraio 1967, n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1967, relativo al passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota del poligono di tiro a segno in Narni (Terni), per quanto riguarda la superficie che misura in effetti mq 2700 anzichè mq 1600, come riportato nel precedente decreto.

(6025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.292.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2826/M)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.778.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2827/M)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.134.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2828/M)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.769.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2829/M)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.388.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2830/M)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.957.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2831/M)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.065.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2832/M)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.903.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(2833/M)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.596.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2834/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.708.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2835/M)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.358.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2836/M)

Autorizzazione al comune di Scarlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Scarlino (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.405.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2837/M)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.467.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2838/M)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.896.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2840/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.599.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842/M)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.523.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843/M)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.394.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844/M)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.317.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845/M)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.868.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846/M)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.793.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847/M)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.440.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.669.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2849/M)

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850/M)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852/M)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1974, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 42.015.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 30 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,70	643,70	643,50	643,70	639,50	643,65	643,60	643,70	643,70	643,70
Dollaro canadese	657,80	657,80	657,90	657,80	656,50	657,75	657,50	657,80	657,80	657,80
Franco svizzero	218,04	218,04	218,30	218,04	218,25	218,05	217,70	218,04	218,04	218,04
Corona danese	108,42	108,42	108,50	108,42	109,35	108,40	108,50	108,42	108,42	108,42
Corona norvegese	119,20	119,20	119,25	119,20	119,25	119,15	119,40	119,20	119,20	119,20
Corona svedese	147,44	147,44	147,40	147,44	148 —	147,40	147,50	147,44	147,44	147,44
Fiorino olandese	245,43	245,43	245,50	245,43	247,50	245,40	245,50	245,43	245,43	245,43
Franco belga	16,942	16,942	16,95	16,942	17,09	16,95	16,93	16,942	16,94	16,94
Franco francese	137,45	137,45	137,10	137,45	136,80	137,40	137,50	137,45	137,45	137,45
Lira sterlina	1538,40	1538,40	1539,50	1538,40	1530 —	1538,35	1539,25	1538,40	1538,40	1538,40
Marco germanico	249,97	249,97	250,55	249,97	252,75	249,95	249,90	249,97	249,97	249,97
Scellino austriaco	35,24	35,24	35,35	35,24	35,60	35,20	35,23	35,24	35,24	35,24
Escudo portoghese	25,76	25,76	25,83	25,76	25,85	25,75	25,78	25,76	25,76	25,76
Peseta spagnola	11,31	11,31	11,33	11,31	11,26	11,30	11,31	11,31	11,31	11,31
Yen giapponese	2,164	2,164	2,17	2,164	2,18	2,15	2,1575	2,164	2,16	2,16

Media dei titoli del 30 luglio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87.575
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,450
» 5 % (Ricostruzione)	83,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,325
» 5 % (Città di Trieste)	84,150
» 5 % (Beni esteri)	83,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,375
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	87,050
» 6 % » » 1970-85	88,850
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,450
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,400
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	643,65
Dollaro canadese	657,65
Franco svizzero	217,87
Corona danese	108,46
Corona norvegese	119,30
Corona svedese	147,49
Fiorino olandese	245,465
Franco belga	16,936
Franco francese	137,475
Lira sterlina	1538,825
Marco germanico	249,935
Scellino austriaco	35,235
Escudo portoghese	25,77
Peseta spagnola	11,31
Yen giapponese	2,161

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per esami, a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione che nella seduta del 29 ottobre 1973 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva nell'Istituto postelegrafonici;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a ventitrè posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva nell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio anche l'amministrazione dell'Istituto, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e di non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, ed anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei ter-

ritori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nell'Istituto postelegrafonici o nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, a pena di decadenza dal concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti dell'Istituto o statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine stabilito al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.

Programma di esame e votazioni

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo pretorio.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e di quello riportato nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

La prova scritta, quella pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati, ad eccezione di quelli cui sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, del luogo, del giorno e dell'ora cui dovranno presentarsi per sostenere la prova stessa.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana: i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 487, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il ricorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata da inviare alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato potrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trasferito l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procure della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario:

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute per sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento, comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari devono essere inviate (con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla segreteria della Direzione generale dell'Istituto postelegrafonici - Ufficio personale - Via della Mercede, 9 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze spettanti per legge alla qualifica iniziale.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione per il personale e su deliberazione del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Presidente.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con deliberazione motivata.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente alla stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnate mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTÀ

Componimento in lingua italiana su tema di carattere generale.

COLLOQUIO

a) aritmetica: nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado;

b) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi;

c) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia;

d) lineamenti sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

e) nozioni elementari sull'ordinamento e sui servizi dell'Istituto postelegrafonici;

f) diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Un saggio di copiatura, a velocità libera, con un minimo di n. 180 battute al minuto, di un brano stampato o dattiloscritto scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere copiando il brano fino allo scadere del tempo. Una copia del brano prescelto è distribuito a ciascuno dei candidati, immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella assegnazione del voto la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Ufficio del personale - Via della Mercede, 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di . . . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (14);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (5)

Indirizzo . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La mancanza di autentica delle firme sarà motivo di esclusione dal concorso.

(1013)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a settanta posti di revisore tecnico ed assimilato in prova dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico (tabella X) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sul 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° luglio 1974, parte seconda, è pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1973, n. 39540, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a settanta posti di revisore tecnico ed assimilato in prova dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico (tabella X) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 1971.

(6149)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 184, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Montarsolo dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Bella prof. Francesco, incaricato di esperimentazioni di fisica II presso l'Università di Roma;

Guerriero prof.ssa Marisa nata Alessio, incaricata di esperimentazioni di fisica II presso l'Università di Roma;

Pelizza dott. Eugenio, direttore generale tecnico;

Vagnoni dott. Salvatore, dirigente superiore.

Segretario:

Pomes dott. Luciano, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 205

(6251)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 179, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di chimico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di chimico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1973, così composta:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Membri:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale presso l'Università di Roma;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Roma;

Pelizza dott. Eugenio, dirigente generale;

Tombesi dott. Raffaele, 1° dirigente;

Membro aggiunto per la prova di lingua francese.

Preti dott. Lorenzo, dirigente superiore.

Membro aggiunto per la prova di lingua inglese.

Massaro dott. Saverio, direttore di sezione.

Segretario.

Polichetti dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione anzidetta, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 206

(6253)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72;

Accertato che il nominativo del dott. Pellicano Antonino incluso al n. 65 del citato decreto, è stato erroneamente indicato come Pellicano Antonio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 65 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974, leggasi Pellicano Antonino anzichè Pellicano Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6262)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 11 in data 9 gennaio 1974 con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale n. 1 di Centallo;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta medica predetta in data 17 luglio 1974 da parte del dott. Malano Piergiorgio, nato a Cuorgnè il 3 ottobre 1932;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Malano Piergiorgio, nato a Cuorgnè il 3 ottobre 1932 è dichiarato vincitore della condotta medica n. 1 di Centallo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Centallo, il sindaco del comune predetto provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 19 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Medico provinciale: DE LELLIS

(6299)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 in data 14 novembre 1972, con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 2744 del 20 maggio 1974 con il quale ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota n. 1365/11-4 Gab. del 27 giugno 1974 con la quale la prefettura di Siracusa ha chiesto la sostituzione del dottore Francesco Marino con il dott. Angelo Fazio, vice prefetto ispettore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 2744 del 20 maggio 1974 viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa il dott. Angelo Fazio, vice prefetto ispettore della carriera direttiva del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Francesco Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 16 luglio 1974

Il medico provinciale

(6264)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **25.**
Interventi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle competenze demandate in materia di agricoltura con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la regione Lazio attua gli interventi di cui alla presente legge, per i quali sono autorizzate le spese previste negli articoli seguenti.

Titolo I

CONTRIBUTI PER LA RAZIONALE DIFESA DELLE COLTIVAZIONI DA PARASSITI ANIMALI, VEGETALI E DA MALATTIE DA VIRUS

Art. 2.

La Regione concede contributi volti al finanziamento di attività intese ad assicurare una più intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su aree territoriali, anche con l'eventuale adozione di metodi di lotta biologica.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi nella misura massima del 50 % in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture frutticole, olivicole e viticole;

b) acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) attrezzature di impianti per la disinfestazione dei prodotti agricoli;

d) programmi di lotta antiparassitaria riguardanti altre colture arboree ed erbacee approvate caso per caso dagli organi competenti.

Titolo II

INTERVENTI PER LA FITOPATOLOGIA FORESTALE

Art. 4.

L'amministrazione regionale attuerà interventi volti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

L'amministrazione regionale potrà, inoltre, sostituirsi agli enti pubblici ed ai privati negli interventi di cui al precedente comma.

Promuoverà indagini al fine degli interventi di cui ai precedenti commi.

Titolo III

CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 prevedente interventi nel settore del credito agrario di conduzione.

Titolo IV

COOPERAZIONE

Art. 6.

La regione Lazio assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo. A tal fine concede alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50% sulle spese di esercizio ritenute ammissibili.

I contributi di cui al comma precedente vengono concessi nel limite massimo di L. 2.500.000.

Art. 7.

La regione Lazio promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati.

A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione, per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti in misura pari alla differenza tra il tasso praticato da istituti o enti esercenti il credito e il 2% che deve restare a carico dei beneficiari.

Titolo V

Art. 8.

I compiti relativi all'attuazione della presente legge sono svolti dall'assessorato all'agricoltura.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.800.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.

Art. 10.

La somma di L. 1.800.000.000 prevista per il finanziamento degli interventi della presente per l'anno 1973 viene suddivisa nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 2731 con denominazione: (art. 2 e 3) « Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus » L. 200.000.000;

cap. 2732 con denominazione: (art. 4) « Interventi per la fitopatologia forestale » L. 100.000.000;

cap. 2733 con denominazione: (art. 5) « Credito di conduzione » L. 1.000.000.000;

cap. 2734 con denominazione: (art. 6) « Contributi a sostegno della cooperazione » L. 250.000.000;

cap. 2735 con denominazione: (art. 7) « Concorso sugli interessi per mutui alle cooperative » L. 250.000.000.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 maggio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **26**.
Interventi urgenti nel settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del programma di sviluppo zootecnico della regione Lazio per l'anno 1974 e anni successivi, le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi di miglioramento e incremento del patrimonio zootecnico regionale, ed in particolare interventi per il risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico-sanitarie nazionali e alle direttive della Comunità europea, interventi per il miglioramento delle specie bovine, e premi per allevamento vitelli.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente consistono in contributi che possono essere concessi a favore di:

a) singoli produttori, enti pubblici, associazioni, cooperative agricole, università agrarie con priorità a proprietari e affittuari coltivatori diretti, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari singoli e associati nella misura massima del 50% sulla spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore al contributo massimo di L. 500.000 per opere tendenti al risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico-sanitarie nazionali e alle direttive della Comunità europea.

Le domande di contributo di cui al comma precedente dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le richieste dei coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari, singoli e associati che abbiano inoltrato domanda entro i termini di cui sopra saranno finanziate con carattere di priorità assoluta fino ad esaurimento dello stanziamento previsto sulla base di una ripartizione di fondi per provincia stabilita dalla giunta regionale, sentita la commissione agricoltura;

b) associazioni provinciali allevatori fino alla misura massima dell'80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione dei controlli funzionali e la gestione dei libri genealogici; l'incremento ed il potenziamento delle prove di progenie sui riproduttori maschi bovini allo scopo della individuazione dei tori miglioratori; la diffusione ed il potenziamento della fecondazione artificiale;

La ripartizione dei fondi alle associazioni provinciali allevatori sarà deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione agricoltura;

c) la Regione concede premi in favore di singoli produttori, associazioni, cooperative agricole con priorità a coltivatori diretti singoli e associati nella misura forfettaria di lire 30.000 per ogni vitello nato in azienda dal 1° gennaio 1974 e portato fino ad un peso minimo di 400 kg. o 18 mesi.

La ripartizione di fondi per provincie è stabilita dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 3.200.000.000 si farà fronte mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.

Art. 4.

La somma di L. 3.200.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. 2751 con denominazione: « Interventi per il risanamento delle stalle per bovine da latte » (art. 2, lettera *a*) lire 1.300.000.000;

cap. 2752 con denominazione: « Contributi alle Associazioni Provinciali allevatori » (art. 2, lettera *b*) L. 300.000.000;

cap 2753 con denominazione: « Premi di allevamento vitelli » (art 2, lettera *c*) L. 1.600.000.000.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 maggio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **27**.

Provvidenze per il settore vitivinicolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la tutela e la valorizzazione di prodotti vitivinicoli la Regione attua un regime di aiuti secondo gli indirizzi di seguito specificati.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a sostegno di iniziative dirette alla difesa economica dei prodotti agricoli, possono essere sussidiate operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione di tali prodotti eseguiti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori agricoli nonchè da enti di sviluppo.

Allo scopo possono essere concessi concorsi negli interessi dei prestiti contratti con gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione Lazio per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore e il 2% che deve restare effettivamente a carico del beneficiario; possono essere altresì concessi contributi fino all'80 % della spesa complessiva di gestione.

I mutui previsti nel presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge saranno effettuate con i criteri e le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di esercizio, con priorità a favore delle cooperative e loro consorzi.

A tali operazioni si applicano, inoltre, le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'assessorato all'agricoltura, sentito il parere della commissione dell'agricoltura, è autorizzato a promuovere ed attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario per la pubblicità e reclamizzazione dei vini pregiati regionali al fine di favorire la conoscenza ed il consumo dei vini medesimi sui mercati nazionali ed esteri.

Art. 5.

Per l'attuazione delle campagne pubblicitarie e di propaganda promosse ai sensi dell'articolo precedente, l'assessorato all'agricoltura potrà avvalersi di Istituti ed enti, particolarmente qualificati nel settore della distribuzione e collocamento dei prodotti agricoli.

Nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo le cooperative o loro consorzi o associazioni di produttori potranno proporre loro programmi di pubblicità e reclamizzazione che l'assessorato, con le stesse procedure, provvederà a finanziare.

Art. 6.

L'applicazione della presente legge e l'emanazione dei connessi provvedimenti amministrativi, quando non espressamente previsto in modo diverso, restano affidate all'Assessorato alla agricoltura ed ai dipendenti uffici periferici che procederanno in conformità della normativa vigente.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per il 1973 in L. 300 milioni, si farà fronte con il prelievo di pari somma dal capitolo 2982 del bilancio 1973.

Art. 8.

La somma di L. 300 milioni di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. n. 1762 con denominazione: « Contributi per spese di gestione e concorsi negli interessi dei prestiti contratti da organismi associativi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti » L. 250 milioni;

cap. n. 1763 con denominazione: « Spese e contributi per l'attuazione di piani di pubblicità dei vini laziali » L. 50 milioni.

Art. 9.

I fondi stanziati con la presente legge qualora risultassero in tutto o in parte non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, vengono trasportati all'esercizio successivo per la prevista utilizzazione, senza necessità di altro specifico provvedimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 maggio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 maggio 1974.

(6217)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742030)